



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27 del 24/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI (ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di luglio nella Sala Consiliare del Comune di Cosenza, dietro inviti diramati a norma di legge, , è stato convocato il Consiglio comunale, in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 15:30 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Mazzuca Giuseppe e partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.sa Virginia Milano. Al momento dell'appello di seduta si registra la presenza dei sotto elencati consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
Alimena Francesco	Si		Graziadio Francesco	Si	
Bresciani Alessandra		Si	Luberto Francesco		Si
Caruso Francesco		Si	Lucanto Ivana	Si	
Ciacco Giuseppe	Si		Mascaro Assunta	Si	
Cito Francesco		Si	Mazzuca Giuseppe	Si	
Commodaro Ivan		Si	Penna Chiara		Si
Costanzo Antonello	Si		Puzzo Daniela		Si
Cozza Antonietta	Si		Rende Biancamaria	Si	
D'Antonio Massimiliano		Si	Ruffolo Antonio	Si	
De Paola Concetta	Si		Sacco Vincenzo Francesco		Si
D'Ippolito Giuseppe	Si		Savastano Caterina		Si
Dodaro Alfredo		Si	Spadafora Francesco		Si
Frammartino Domenico		Si	Spataro Michelangelo	Si	
Fuorivia Raffaele Francesco	Si		Tinto Gianfranco	Si	
Gigliotti Francesco		Si	Trecroci Aldo		Si
Golluscio Antonio	Si		Turco Francesco	Si	

Totale	17	15
---------------	-----------	-----------

Pertanto, all'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 17 consiglieri

Oggetto: Approvazione del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali (art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446).

^^

Il Presidente pone in discussione il terzo punto dell'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali (art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446)" e dà la parola al consigliere Costanzo che relaziona sul punto.

Il Presidente del Consiglio apre alla discussione.

Consigliere Tinto: intervento in qualità di Presidente della Commissione Bilancio.

Consigliere D'Ippolito: dà atto al dott. Misiti, dirigente del Settore Tributi, dell'impulso dato al settore. La pratica è però arrivata pochi giorni fa. Oggi il suo gruppo non proporrà alcuna modifica e ne spiega le ragioni. Lascerà fare alla maggioranza con l'impegno di ritornare a discuterne.

Il Presidente del Consiglio, non rilevando altri interventi, passa alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Graziadio per il gruppo "Democrazia e Partecipazione": esprime voto favorevole.

Consigliera Bresciani per il gruppo "Gruppo Misto": preannuncia voto favorevole.

Consigliere Ciacco per il gruppo "Franz Caruso Sindaco": preannuncia voto favorevole

Il Presidente pone in votazione il terzo punto all'OdG "Approvazione del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali (art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

PRESO atto del fatto che il Comune non ha mai regolamentato in modo omogeneo, pur avendone la possibilità, la disciplina delle entrate comunali.

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, N. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 **ha innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;**

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2024 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio comunale di previsione finanziario 2024/2026";

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un nuovo Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- *recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;*
- *garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;*
- *stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;*

VISTO l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 21 luglio 2000, N. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economica finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge N. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, N. 34 che testualmente recita: 15.

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. N. 368/2023 che disciplina il procedimento amministrativo di affidamento di una concessione attraverso procedura di Finanza di progetto ad iniziativa privata;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO L'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”;

VISTO Il Piano Ministeriale approvato dal Ministero dell'Interno con decreto del 18 dicembre 2023 protocollo 01904007 e recepito dall'Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 31 gennaio 2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 12 giugno 2024 a oggetto “Approvazione rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per esercizio finanziario 2023”;

VISTO La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 avente ad oggetto “approvazione del Bilancio comunale di previsione finanziario 2021/2026”.

VISTO il REGOLAMENTO DI CONTABILITA' Aggiornato in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011 - Integrato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 29/03/2018

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che: - il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali; - il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale; - il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso. Al contempo, è quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale.

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un regolamento che disciplini le entrate comunali e la relativa riscossione in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

DATO ATTO: - che il nuovo regolamento si prefigge lo scopo di regolare le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; - che il nuovo regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

DATO ATTO che alle ore 17,10 circa è entrato il consigliere Sacco e che lo stesso è uscito dall’aula, non rientrandovi più, dopo pochi minuti;

DATO ATTO che alle ore 17.25 circa sono entrate le consigliere Bresciani e Savastano;

PRESO ATTO che al momento della votazione non è presente in aula il consigliere Fuoriviva, Ruffolo e Turco;

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell’Assemblea presenti: n. 17** (Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Costanzo, Cozza, De Paola, D’Ippolito, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Rende, Savastano, Spataro e Tinto).

- **voti favorevoli: n. 14** (Sindaco, Alimena, Ciacco, Costanzo, Cozza, De Paola, Fuoriviva, Golluscio, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Rende, Savastano e Tinto).

- **voti contrari: n. 0**

- **astenuti: n. 3** (D’Ippolito, Lucanto e Spataro)

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, e che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI APPROVARE l’allegato A “Regolamento Generale delle entrate comunali”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall’articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni; • -

DI PUBBLICARE il presente Regolamento Comunale: • all’Albo Pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune, per N. 30 giorni consecutivi; • in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune di Cosenza nella sezione “Statuto e Regolamenti”. •

DI PRENDERE ATTO - del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012. •

DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

componenti dell’Assemblea presenti: n. 17 (Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Costanzo, Cozza, De Paola, D’Ippolito, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Rende, Savastano, Spataro e Tinto).

- **voti favorevoli: n. 17** (Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Costanzo, Cozza, De Paola, D’Ippolito, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Rende, Savastano, Spataro e Tinto).

- **voti contrari: n. 0**

- **astenuti: n. 0**

Ad Unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione assume il n. 27 del 2024.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 03/07/2024	Il Direttore del Settore f.to Carmelo Misiti
---	---

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere Favorevole Data 04/07/2024	Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Mazzuca Giuseppe

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2024 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 06/08/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 24/07/2024

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale
